



*Istituto Comprensivo*  
*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado*  
*"San Giovanni Bosco"*



Viale Europa, 38 – 85026 Palazzo S. Gervasio (PZ) –



0972 44231

## **ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI  
IN DATA 30/10/2014**

**Il Collegio dei Docenti**

**Visto il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1 dispone che:**

*1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.*

**Visto il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10 dispone che:**

*10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.*

**Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011**

**Ritenuto** necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

**delibera**

**il seguente REGOLAMENTO relativo alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni**

**Art. 1**

**Validità dell'anno scolastico**

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:





| <b>Classi</b> | <b>Ore settimanali</b> | <b>Ore annuali<br/>( x 33 settimane)</b> | <b>Presenze<br/>richieste<br/>(75% totale)<br/>Ore</b> | <b>Assenze<br/>consentite<br/>(25% totale)<br/>Ore</b> |
|---------------|------------------------|--|--|--|
| Tutte         | 30                     | 990                                      | 743  | 247  |

**Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.**

**Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.**

#### **Art.2**

#### **Assenze**

**Sono computati come giorni e ore di assenza:**

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali;
- assenze saltuarie;
- assenze per motivi familiari.

#### **Art.3**

#### **Deroghe**

**Non sono computati come giorni e ore di assenza:**

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

#### **Art.4**

#### **Mancata validità dell'anno scolastico**

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993

